

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00039/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 39 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Dario Natale, Laura Palmarini, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Costantini,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio
Da Ranallo S. Domenico;

Dipartimento Sanità Regione Abruzzo, non costituito in giudizio;

nei confronti

Enrica Santacroce, Lucia Iori, Loredana Di Rocco, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della determinazione n. DPF003/173 del 13.12.2022 del Dipartimento Sanità della

Regione Abruzzo, con sede in Pescara – Servizio Assistenza Farmaceutica – Ufficio Pianificazione Assistenza farmaceutica, a firma del Dirigente del Servizio, Dott.ssa Stefania Melena, con la quale la Regione Abruzzo ha stabilito di escludere i ricorrenti, vincitori del concorso, dalla graduatoria definitiva (D.G.R. n. 17 del 15.01.2021, come rettificata con Determina DPF003/11 del 16.02.2022) e, quindi, dall'assegnazione delle sedi, per la perdita del requisito di partecipazione al concorso straordinario di cui all'art. 2 punto 6 del bando di concorso;

2) della comunicazione Prot. 3505/23 del 4.1.2023 del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, con sede in Pescara – Servizio Assistenza Farmaceutica – Ufficio Pianificazione Assistenza farmaceutica, a firma del Dirigente del Servizio, Dott.ssa Stefania Melena, con la quale non è stata accolta l'istanza per il riesame e annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale DPF003/173 del 13.12.2022, presentata il 30.12.2022;

3) di ogni altro atto ai precedenti conseguente, connesso e/o presupposto ed in particolare:

- della determinazione DPF003/ 177 del 14.12.2022 ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo - art. 11 D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito con modificazioni in L. 24.03.2012 n. 27 - RETTIFICA GRADUATORIA”, con allegata la nuova graduatoria rettificata;

- del “quarto interpello” per i giorni dal 18.12.2022 al 23.12.2022, pubblicato in data 15.12.2022;

4) dei provvedimenti di assegnazione delle sedi farmaceutiche eventualmente adottati successivamente ed in esito alla rettifica della graduatoria e del “quarto interpello”.

5) in subordine e solo per quanto eventualmente ritenuto necessario, dell'art. 2, punto 6 del Bando di concorso e della relativa DGR n. 775 del 26 novembre 2012, con la quale è stato approvato.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Natale Dario il 16/2/2023:

1) della determinazione della Regione Abruzzo, Dipartimento Sanità, Servizio Assistenza Farmaceutica, Ufficio Pianificazione farmaceutica, adottata dal Dirigente del Servizio, Dott.ssa Stefania Melena, n. DPF003/05 del 31.1.2023, pubblicata il giorno 2.2.2023, ad oggetto D.G.R. n. 775/2012 - Concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo - Presa d'atto risultanze a seguito del 4° (quarto) interpello (Doc. 19);

2) di ogni altro atto al precedente conseguente, connesso e/o presupposto ed in particolare dei provvedimenti di assegnazione delle sedi farmaceutiche eventualmente adottati successivamente ed in esito alla rettifica della graduatoria e del “quarto interpello” ed alla presa d'atto delle risultanze a seguito del quarto interpello.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il proposto gravame non appare suscettibile di accoglimento in quanto “...*il termine “cessione” è caratterizzato da una ampia portata semantica, in quanto suscettibile di ricomprendere nel suo ambito espressivo tutti gli atti che, indipendentemente dal nomen iuris e dalla causa giustificativa, producano l'effetto finale di “separare” la titolarità di un bene (nella specie, l'esercizio farmaceutico, comprensivo del titolo*

amministrativo che, in chiave autorizzatoria, ne legittima lo svolgimento e dell'insieme dei rapporti, personali e reali, che ne integrano la componente patrimoniale) dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro, non vi è dubbio che sia riconducibile alla suddetta figura giuridica l'attribuzione della titolarità della farmacia, intesa come "complesso aziendale unitario, comprensivo di tutti i suoi elementi materiali ed immateriali" (cfr. art. 5 dell'atto di costituzione del 26 giugno 2018, all. 12 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), effettuata dalla ricorrente a titolo di conferimento aziendale a favore della società" (Cons. St., n. 6775/2022).

Se ciò è pacifico per le società di capitali, deve essere ribadito anche per le società di persone che, pur non avendo personalità giuridica, sono comunque dotate di soggettività giuridica in quanto hanno un patrimonio distinto da quello dei soci e pertanto sono soggetti distinti dalle persone dei soci che le compongono.

A conferma di quanto affermato, l'art. 2266 - nello stabilire che la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi – dispone che è la società che diventa titolare di diritti e obbligazioni, al pari di qualsiasi altro soggetto di diritto. Inoltre, l'art. 2659 che stabilisce che la trascrizione degli acquisti immobiliari è effettuata, anche per le società di persone, al nome della società.

In definitiva, dunque, anche nelle società di persone i beni sociali non sono beni in comproprietà speciale fra i soci, ma in proprietà della società.

Sulla base delle predette considerazioni, l'Amministrazione regionale ha adottato la determina dirigenziale DG8/195 del 23.12.2009, ad oggetto: "*Sede farmaceutica unica del Comune di Casacanditella (CH) – Trasferimento di titolarità alla società "Farmacia Natale SNC di Natale Dario e Fabio"*", con la quale, su istanza del ricorrente, ha autorizzato il trasferimento di titolarità della sede farmaceutica unica del Comune di Casacanditella (CH) dal dr. Natale Dario alla società in nome collettivo con ragione sociale "Farmacia Natale s.n.c. di Natale Dario e Natale

Fabio”, a far data dal 01.01.2010.

In relazione al cd. “doppio vantaggio” conseguito dal ricorrente, si rileva che nell’atto notarile costitutivo della società in nome collettivo si identifica la cessione della quota sociale non come atto di liberalità ma come posta attiva di un atto transattivo volto a tacitare eventuali pretese economiche del fratello in merito all’incremento di valore patrimoniale dell’azienda dovuto all’apporto lavorativo di quest’ultimo.

Ritenuto, pertanto, l’insussistenza del fumus di fondatezza;

Vista l’istanza di notifica del ricorso con pubblicazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41 comma 4 c.p.a..

Considerato che l’elevato numero di sedi ancora disponibili e i meccanismi di scorrimento ex art. 11 del Bando di concorso rendono oggettivamente difficoltosa l’individuazione puntuale di tutti i potenziali controinteressati, deve essere accolta l’istanza di notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso.

In conseguenza deve disporsi la pubblicazione integrale del ricorso sul sito web della Regione Abruzzo.

Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro giorni 3 (tre) dalla comunicazione della presente ordinanza, con il deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione.

Ritenuto di compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) respinge la domanda di tutela cautelare.

Autorizza la notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso sul sito web della Regione Abruzzo che dovrà essere effettuata entro giorni 3 (tre) dalla comunicazione della presente ordinanza.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore

Maria Colagrande, Consigliere

L'ESTENSORE

Mario Gabriele Perpetuini

IL PRESIDENTE

Germana Panzironi

IL SEGRETARIO